

ACCORDO APPLICATIVO 1
TRA LA DIREZIONE GENERALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E LE
ORGANIZZAZIONI SINDACALI DELL'“ACCORDO GOVERNO - ORGANIZZAZIONI
SINDACALI PER IL SUPERAMENTO DEL PRECARIATO NEL SETTORE PUBBLICO
ALLARGATO” DEL 18 FEBBRAIO 2016.

Fra la **Direzione Generale della Funzione Pubblica**, rappresentata da:

Direttore della Funzione Pubblica, ing. Marco Tassitano

Direttore Risorse Umane e Organizzazione, dott.ssa Elisa Serra

e le **Organizzazioni Sindacali**, rappresentate da:

per la F.U.P.I. – C.S.d.L. , Antonio Baccocchi

Segretario F.P.I. – C.D.L.S. , Riccardo Stefanelli

Segretario F.P.I. – U.S.L., Giorgia Giacomini

Visto l'Accordo tra Governo e Organizzazioni Sindacali per il superamento del precariato nel Settore Pubblico Allargato del 18 febbraio 2016, ratificato dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 23 maggio 2016 (di seguito Accordo);

visto il Decreto Delegato 26 febbraio 2016 n.23, ratificato dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 23 maggio 2016, ed in particolare l'articolo 3 del medesimo;

tenuto conto dei tempi tecnici necessari per la definizione dei dati che dovranno essere prodotti dai competenti uffici del personale degli Enti/Aziende del Settore Pubblico Allargato;

tenuto conto della necessità di dare priorità alla definizione di alcuni elenchi in considerazione:

- della interruzione prevista per il periodo delle vacanze estive degli incarichi e delle sostituzioni conferiti a personale non docente delle Scuole di ogni Ordine e Grado e del Centro di Formazione Professionale e di contro della decorrenza degli effetti derivanti dalla stabilizzazione indicata al punto 4.1 lett. b) dell'Accordo, che si producono dunque dall'1 giugno 2016;
- del termine previsto per la definizione del Piano Generale delle Cattedre per le Scuole di ogni Ordine e Grado, stabilito nel 20 luglio, e del Piano Formativo per il Centro di Formazione Professionale;

stante dunque l'urgenza di procedere per le ragioni sopra indicate;

ai sensi dell'articolo 23, comma 3 lett.e), della Legge 5 dicembre 2011 n.188, stante l'urgenza per le ragioni sotto specificate, con riserva di ratifica da parte da parte del Congresso di Stato;

si riportano le seguenti linee applicative dell'Accordo.



1. Verranno adottati in via prioritaria, per le ragioni specificate in premessa, i seguenti elenchi:
 - 1.1 elenchi relativi alla prima e alla seconda fascia del personale precario interno ed esterno non docente (Bidello e Bidello-cuoco), conseguenti alle opzioni ove previste;
 - 1.2 elenchi relativi al personale docente di ruolo rientrante nelle condizioni di cui al punto 1.10 dell'Accordo;
 - 1.3 elenchi relativi alla prima e alla seconda fascia del personale precario interno ed esterno docente delle Scuole di Ogni Ordine e Grado e del Centro di Formazione Professionale; l'elenco relativo alla prima fascia costituisce elenco preliminare degli aventi i requisiti, al fine di avviare l'ulteriore fase procedimentale relativa all'esercizio delle eventuali opzioni o rinunce. Completato detto iter, verrà adottato l'elenco definitivo avente valore provvedimentale.
2. La qualifica attribuita fa riferimento alla posizione attualmente ricoperta dal dipendente (precario interno ed esterno), salve le opzioni previste dall'Accordo e quelle di seguito specificate.
3. Per il personale che ricopre posizioni di Addetto Qualificato a tempo parziale – Bidello, di Addetto Qualificato – Bidello, di Addetto Qualificato III Grado a tempo parziale – Bidello- Cuoco e di Addetto Qualificato III Grado – Bidello- Cuoco, viene considerata la posizione sulla quale risulta attualmente incaricato o sostituito ed, in relazione alla stessa, il servizio prestato nel periodo utile viene computato come segue:
 - per coloro i quali ricoprono posizioni con impegno orario di 36 ore settimanali, sono conteggiati per intero i giorni di servizio prestato a 36 ore settimanali e rapportati a 36 ore i gg. di servizio prestato a 30 o a 20 ore settimanali;
 - per coloro i quali ricoprono posizioni con impegno orario di 30 ore settimanali, sono conteggiati per intero i giorni di servizio prestato a 36 e a 30 ore settimanali e rapportati a 30 ore i gg. di servizio prestato a 20 ore settimanali;
 - per coloro i quali ricoprono posizioni con impegno orario di 20 ore settimanali, sono conteggiati per intero i giorni di servizio prestato a 36, a 30 e a 20 ore settimanali.

Nel caso in cui uno stesso soggetto, che abbia prestato servizio nel periodo utile sia su posizioni ad orario intero che su posizioni ad orario parziale, risulti non aver maturato il numero di giorni necessari per l'inserimento nella prima o nella seconda fascia in relazione alla posizione attualmente ricoperta, verrà verificato il possesso del requisito temporale nel periodo utile per l'inserimento nella prima o nella seconda fascia in relazione ad una delle posizioni ricoperte a tempo parziale di medesima qualifica.

Inoltre, nel caso in cui uno stesso soggetto, che abbia prestato servizio nel periodo utile sia su posizioni ad orario intero che su posizioni ad orario parziale, risulti aver maturato il numero di giorni necessari per l'inserimento nella seconda fascia in relazione alla posizione attualmente ricoperta ed anche il requisito temporale per l'inserimento nella prima fascia in relazione ad una delle posizioni ricoperte a tempo parziale di medesima qualifica nel periodo utile, all'interessato verrà proposta la possibilità di opzione.

4. Qualora l'inquadramento del personale precario di cui al precedente punto 3 dovesse essere perfezionata prima dell'inizio del nuovo anno scolastico (2016/2017), detto personale durante il periodo di sospensione delle lezioni per vacanze estive sarà a disposizione della Direzione Generale della Funzione Pubblica per le esigenze di servizio che dovessero determinarsi in tale periodo, con particolare riferimento alle Scuole, al Centro di Formazione Professionale, ai Musei,



Monumenti e Mostre, ai Cinema e Teatri, al Servizio di Cucina ed al Trasporto interno dell'ISS e al Servizio di Pulizia delle strutture dell'Amministrazione Pubblica. Eventuale personale rientrante nella Prima Fascia che non avesse attivo il rapporto di lavoro, dovrà assumere servizio, a seguito del ricevimento della comunicazione del provvedimento di inquadramento, entro e non oltre l'inizio dell'anno scolastico 2016/2017; gli effetti dell'inquadramento decorreranno dalla data di presa servizio.

5. In relazione a quanto stabilito al punto 1.9 dell'Accordo in merito al criterio per l'assegnazione del personale docente soprannumerario -secondo "l'anzianità di servizio" - e considerato che tale criterio potrà essere applicato solo successivamente alla definizione della ricostruzione di carriera, fino all'adozione di detti provvedimenti in favore di tutto il personale docente nelle medesime condizioni, si ricorrerà al criterio già definito per l'assegnazione ai posti d'insegnamento DOO e DOA e precisamente secondo "l'ordine di posizione nella graduatoria" dell'insegnamento di riferimento.
6. Per il personale docente di cui al punto 1.5 dell'Accordo, la eventuale rinuncia dovrà essere effettuata entro 7 giorni dalla comunicazione della proposta di inquadramento su diversa cattedra come risultante dall'apposito elenco.
7. Per il personale docente delle Scuole di ogni Ordine e Grado distaccato in posizione diversa o superiore rientrante nelle condizioni di cui al combinato disposto dei punti 1.10 e 3.1 dell' Accordo, l'opzione dovrà essere effettuata entro 7 giorni dalla comunicazione della proposta di inquadramento in diversa qualifica come risultante dall'apposito elenco. La mancata effettuazione dell'opzione entro il suindicato termine, si intenderà quale rinuncia e gli interessati rientreranno sulla posizione di appartenenza dall'inizio dell'anno scolastico 2016/2017, fatti salvi i distacchi previsti dallo stato giuridico del personale docente.
8. Per il personale docente delle Scuole di ogni Ordine e Grado distaccato in posizione diversa o superiore rientrante nelle condizioni di cui al combinato disposto dei punti 1.10 e 3.2 dell' Accordo, l'opzione dovrà essere effettuata entro 7 giorni dalla comunicazione della proposta di inserimento nella lista di seconda fascia per la diversa qualifica come risultante dall'apposito elenco. La mancata effettuazione dell'opzione entro il suindicato termine, si intenderà quale rinuncia e gli interessati rientreranno sulla posizione di appartenenza dall'inizio dell'anno scolastico successivo, fatti salvi i distacchi previsti dallo stato giuridico del personale docente. In caso, invece, di accettazione della proposta è comunque fatto salvo il superamento della verifica di idoneità professionale per la nuova posizione.
9. Il personale precario docente avente i requisiti per la prima fascia che sia titolare di incarico a tempo indeterminato presso il Centro di Formazione Professionale potrà optare per l'inquadramento nella qualifica corrispondente alla posizione di "Formatore" in luogo di quella corrispondente alla posizione di "Insegnante di Scuola Media Inferiore". In tal caso, eventuali sovrannumero - anche con riferimento all'orario parziale - saranno impegnati per le esigenze relative al Piano Cattedre della Scuola Media Inferiore e, per gli Insegnanti di Lingua straniera, anche della Scuola Elementare, e ai Corsi serali, analogamente a quanto previsto per gli Insegnanti di Scuola Media Inferiore e di Lingua straniera al punto 1.3 e 1.9 dell'Accordo. L'opzione dovrà essere effettuata entro 7 giorni dalla comunicazione della proposta.
10. In relazione a quanto previsto al punto 5.1 del Capo V dell'Accordo, gli eventuali periodi di aspettativa post-partum usufruiti da personale precario docente saranno




computati per il riconoscimento del corrispondente punteggio che dagli stessi sarebbe derivato qualora fossero permasi in servizio, entro comunque i limiti del punteggio maturabile nel corso di un anno scolastico; quanto precede ai soli fini del calcolo del punteggio utile per l'inserimento in prima fascia o in seconda fascia.

11. Ai fini di cui ai punti 1.12, 2.5 lett. b) e 6.4 dell'Accordo, gli elenchi del personale di seconda fascia riporteranno a fianco di ciascun nominativo la posizione ricoperta - compreso il livello o l'eventuale grado - e la corrispondente qualifica nonché il numero di giorni maturato nel periodo utile per detta posizione, necessari per la formazione delle liste e per definire l'ordine di esercizio della priorità stabilita dai punti dell'Accordo soprarichiamati. Tale priorità è riferita esclusivamente alla posizione (successivamente al PDR corrispondente a tale posizione) risultante dall'elenco.

Letto, approvato e sottoscritto in un unico originale conservato presso la Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato. 1)

San Marino, 6 giugno 2016/1705 d.F.R.


LA DELEGAZIONE DI GOVERNO 12)


(Ing. Marco Tassitano)



(Dott.ssa Elisa Serra)



LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI


(Antonio Baccocchi)




(Riccardo Stefanelli)




(Giorgia Giacomini)



1) anzi " LA DIREZIONE GENERALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA "

2) anzi " LA DIREZIONE GEXIERALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA "

